



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale
del 08/02/2018 nr. 8

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE {I,S,E,E.}

Comune di Mestrino PD

INDICE

CAPO I		
PRINCIPI GENERALI		
ART. 1	FUNZIONE DEL COMUNE- OBIETTIVI	PAG. 5
ART. 2	DESTINATARI	PAG. 5
ART. 3	FINALITA' DEGLI INTERVENTI	PAG. 6
CAPO II		
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA		
ART. 4	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	PAG. 6
ART. 5	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E COMPETENZA ORGANIZZATIVA	PAG. 6
CAPO III		
INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE		
ART. 6	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI	PAG. 7
ART. 7	NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI	PAG. 7
ART. 8	PRESA IN CARICO E PROGETTUALITA'	PAG. 8
ART. 9	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI	PAG. 9
ART. 10	INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE	PAG. 9
ART. 11	CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO O "UNA TANTUM"	PAG. 11
ART. 12	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	PAG. 13
ART. 13	MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI ULTERIORI ED AGGIUNTIVI	PAG. 14
ART. 14	ULTERIORE MOTIVO DI ESCLUSIONE O REVOCA DELLA PRESTAZIONE PER OMESSE O FALSE DICHIARAZIONI	PAG. 15

CAPO IV		
SERVIZI SOCIALI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'		
ART. 15	SERVIZI SOCIALI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	PAG. 16
ART. 16	CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO E TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	PAG. 16
ART. 17	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - ADI	PAG. 17
ART. 18	MODALITA' DI ACCESSO E PRESA IN CARICO	PAG. 17
ART. 19	CONDIZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	PAG. 18
ART. 20	CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	PAG. 18
ART. 21	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	PAG. 19
ART. 22	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO	PAG. 19
CAPO V		
INTERVENTI ECONOMICI PER L' UTILIZZO DEI SERVIZI SCOLASTICI		
ART. 23	OGGETTO	PAG. 19
ART. 24	INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PARTICOLARMENTE DISAGIATI	PAG. 20
CAPO VI		
AFFIDO FAMILIARE		
ART. 25	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE	PAG. 20

CAPO VII**NORME TRANSITORIE E FINALI**

<i>ART. 26</i>	<i>PROCEDURE PER L' ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</i>	<i>PAG. 20</i>
<i>ART. 27</i>	<i>ACCERTAMENTI D' UFFICIO</i>	<i>PAG. 21</i>
<i>ART. 28</i>	<i>PARENTI OBBLIGATI</i>	<i>PAG. 21</i>
<i>ART. 29</i>	<i>SOSPENSIONE E REVOCA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI. AZIONI DI RIVALSA PER IL RECUPERO DEI BENEFICI PERCEPITI INDEBITAMENTE</i>	<i>PAG. 21</i>
<i>ART. 30</i>	<i>NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO</i>	<i>PAG. 22</i>
<i>ART. 31</i>	<i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	<i>PAG. 22</i>
<i>ART. 32</i>	<i>OBBLIGHI DI LEGGE</i>	<i>PAG. 22</i>
<i>ART. 33</i>	<i>RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE</i>	<i>PAG. 23</i>
<i>ART. 34</i>	<i>ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>PAG. 23</i>

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.- "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - nonché dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e ss.mm.ii.- "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" - , nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., come integrato, nei casi previsti dal presente regolamento, dal progetto individualizzato di assistenza.

Art. 1

Funzione del Comune — Obiettivi

1. Il Comune di Mestrino, sulla base della legislazione nazionale e regionale, con il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, non destinate alla generalità della popolazione e comunque collegate nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche dei beneficiari, al fine di:

- a) tutelare e sostenere il nucleo familiare o la singola persona attraverso l'attuazione di un programma generale finalizzato a rimuovere le cause del disagio familiare o personale;
- b) promuovere l'uniformità e l'equità degli interventi mediante l'adozione dell'ISEE, ossia dello strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

2. E' comunque nella facoltà del Comune stabilire, qualora non sia già previsto da normativa nazionale o regionale, quali servizi o prestazioni sociali verranno erogati con agevolazioni o riduzioni tariffarie dipendenti dalla situazione economica del richiedente;

3. Il presente regolamento ha vigenza sul territorio del Comune di Mestrino.

Art. 2

Destinatari

1. I destinatari delle prestazioni sociali agevolate, di cui al presente regolamento, sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Mestrino, che si trovino in una condizione di disagio socio-economico, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condizione economica inferiore ai limiti previsti dal presente regolamento per le diverse prestazioni sociali agevolate;

- b) possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, da parte dei cittadini stranieri;
- c) iscrizione al Centro per l'Impiego e ad almeno 1 agenzia di lavoro interinale da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo, qualora per l'accesso si faccia riferimento all'ISEE del nucleo familiare.

2. In pendenza di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità o mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, sono esclusi tutti gli interventi di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma precedente fino alla: definizione dello stesso.

Art. 3

Finalità degli interventi

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione o contenimento dei disagio e della marginalità sociale e del superamento del bisogno espresso, e devono essere attivati come parte di un processo di accompagnamento e di sostegno sociale ai singoli e alle famiglie, laddove l'insufficienza del reddito, determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. In particolare, in favore delle famiglie con difficoltà temporanee, tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi del presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei famigliari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4

Indicatore della situazione economica

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il settore servizi sociali, allegando l'attestazione ISEE rilasciata dai CAF.
3. Il richiedente la prestazione sociale, secondo quanto previsto dal predetto DPCM 159/2013 può produrre l'ISEE ordinario, l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio- sanitaria, l'ISEE per prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo e l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
4. Il Comune e i soggetti richiedenti e/o destinatari delle "prestazioni sociali" hanno facoltà di richiedere e/o presentare l' "ISEE corrente", così come definito all'art. 9 del DPCM 159/2013 e s.m.i., qualora sia intervenuta una loro rilevante variazione della situazione economica, nonostante la validità della dichiarazione precedentemente presentata.

ART. 5

Prestazioni sociali agevolate e competenza organizzativa

1. L'istruttoria del procedimento di erogazione di prestazioni sociali agevolate è seguita dal settore servizi sociali.
2. Per prestazioni sociali agevolate s'intendono una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione o riduzione del corrispettivo/tariffe di determinati servizi comunali.

3. Le prestazioni sociali, oggetto del presente regolamento, sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo destinate dal bilancio di previsione, e sono riservati, in via prioritaria, alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare, che non possono, per particolari ed accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

4. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà prevalentemente temporanee, da realizzarsi di norma all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza. Le erogazioni d'urgenza vengono eseguite dall'economista comunale su richiesta del responsabile del procedimento, vistata dal Responsabile dell'Area di competenza.

Art. 6

Tipologia di interventi e servizi sociali

1 Gli interventi e i servizi sociali, attuati dal Comune di Mestrino per il perseguimento delle finalità di cui all'art 2 e disciplinati dal presente Regolamento, in seguito definiti "prestazioni sociali" ai sensi dell'art. 1 del DPCM 159/2013, sono:

- a) interventi economici di assistenza sociale;
- b) servizi sociali di sostegno alla domiciliarità;
- c) agevolazioni e interventi per favorire e supportare l'utilizzo dei servizi scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 7

Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, gratuità delle prestazioni, tariffe inferiori a quelle massime), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

2. La presentazione dell'ISEE è condizione vincolante per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, anche nel caso che la prestazione poi sia erogata in esenzione e/o con la tariffa massima, ossia non può essere attivato un servizio, neppure per controllo sociale, fatti salvi i casi espressamente previsti nel presente regolamento, senza la presentazione dell'ISEE o non può essere data facoltà all'utente di scegliere se corrispondere la tariffa massima per non presentare l'ISEE. Conseguentemente, le istanze di richieste di prestazioni agevolate senza aver allegato l'attestazione ISEE non verranno prese in considerazione.

3. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, salvo altro termine previsto dalla normativa.

4. Di norma le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico, salvo modifica delle condizioni economiche del nucleo richiedente;

5. Le agevolazioni concesse per servizi non legati al calendario scolastico ma all'anno solare, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12 dell'anno in cui è stata concessa la prestazione, sempre rimanendo inalterata la situazione economica del nucleo familiare del richiedente. Per l'anno solare successivo il richiedente dovrà presentare una nuova dichiarazione ISEE, presentata dopo il 15 gennaio dell'anno di riferimento.

6. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 1 dell' art. 6, lettere a), b) e d) deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.

7. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.

8. Poiché l'ISEE corrente vale solo 2 mesi dalla presentazione della sua DSU, si prevede che le prestazioni erogate in base ad esso non necessitano di un nuovo ISEE corrente ogni 2 mesi, ma proseguono sino alla naturale scadenza, salvo obbligo del beneficiario di presentare nuovo ISEE se sono intervenute ulteriori variazioni consistenti migliorative.

9. Le disposizioni del presente articolo si ritengono automaticamente aggiornate alle modifiche dei termini di validità dell'ISEE previste da nuove normative sopraggiunte in vigenza del presente regolamento.

Art. 8

Presa in carico e Progettualità

1. Per i soggetti di cui all'art. 2, l'attivazione della prestazione sociale, di cui all'articolo 6, è vincolata alla presa in carico del caso, sulla base della elaborazione di un progetto, che potrà essere integrato, per quanto possibile, con la rete dei servizi e del privato sociale.

2. La presa in carico si articola in tre fasi:

- a) una fase di valutazione preliminare con la quale il servizio competente provvederà ad acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione della richiesta, anche attraverso lo strumento della visita domiciliare; questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- b) la predisposizione di un progetto individualizzato che preveda un ruolo attivo, ovvero l'assunzione di precisi compiti, impegni, e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, finalizzato al superamento della condizione di bisogno (il progetto non potrà avere durata superiore a 6 mesi);
- c) la verifica e la valutazione degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.

3. A conclusione del progetto, e comunque trascorsi 6 mesi, la situazione di bisogno dovrà essere rivalutata. Si dovrà procedere a detta rivalutazione anche prima della conclusione del periodo stabilito di erogazione della prestazione sociale, qualora siano mutate le condizioni economiche del beneficiario.

4. In caso di inadempienza rispetto agli eventuali impegni assunti dal richiedente e/o dalla famiglia, come indicati nel progetto individualizzato, la prestazione sociale potrà essere sospesa o revocata..

5. Per situazioni eccezionali che versano in stato di cronicità, per le quali non sia possibile esperire una qualsiasi forma di progettualità, l'attivazione della prestazione sociale non è vincolata alla predisposizione di una progettualità.

Art. 9

Tipologia degli interventi economici

1. Gli interventi economici di assistenza sociale di cui al presente Capo, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili e offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si articolano in:

- a) Contributi economici a integrazione del “ minimo vitale”,
- b) Contributi economici “finalizzati”,
- c) Contributi economici “straordinari”.

I contributi di cui alle predette lettere a) e b), pur non incompatibili fra di loro, non possono essere concessi per il medesimo arco temporale. .

2. All'interno del “Piano di Assistenza Individuale”, qualora sussistano situazioni di rischio di gestione irrazionale del contributo economico e/o situazioni di conflitto familiare, su proposta motivata del Servizio Sociale, il Responsabile del competente Settore può stabilire di:

- a) commutare la prestazione economica in servizi alla persona (ad es. fornitura di beni di prima necessità, agevolazioni scolastiche, ecc...), anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati a vario titolo coinvolti nel percorso di aiuto personalizzato (Es. Caritas, Croce Rossa, Parrocchia.....) con la finalità di una migliore gestione delle risorse presenti e/o messe a disposizione;
- b) quietanziare il contributo a persona diversa dal soggetto beneficiario, previa individuazione della persona che maggiormente garantisca il corretto utilizzo del beneficio economico concesso. Tale possibilità è prevista anche in caso di impossibilità e/o impedimento alla riscossione diretta da parte del predetto soggetto beneficiario;
- c) concedere al richiedente un “Prestito sull'onore” a tasso zero, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L. 328/2000, quale forma di sostegno economico alternativo rispetto agli interventi economici di cui al predetto comma 1. Il “prestito sull'onore” è finalizzato a evitare l'entrata nel circuito assistenziale delle famiglie che:
 - c1) si trovino in una situazione di temporanea ed eccezionale difficoltà economica;
 - c2) collaborino attivamente con gli Enti competenti per cercare di risolvere tale situazione;
 - c3) si trovino nelle condizioni di poter successivamente restituire il prestito al Comune;
 - c4) si Impegnino responsabilmente a restituire la somma concessa dal Comune a titolo di “Prestito sull'onore”, secondo i tempi e le modalità concordate con il Comune stesso.

3. L'accordo sottostante il “Prestito sull'onore” fa parte integrante del Piano di assistenza individualizzato e deve essere sottoscritto dal soggetto beneficiario con il Servizio Sociale Comunale. Nell'accordo vengono stabilite le modalità e i tempi di concessione e di restituzione della somma concessa a titolo di “Prestito sull'onore”.

4. Il “Prestito sull'onore” non può essere concesso ai soggetti che si trovino in condizioni tali da non poter adempiere al predetto impegno di restituzione.

Art. 10

Integrazione del minimo vitale

1. Le prestazioni sociali per integrazione del minimo vitale sono uno strumento di supporto alla famiglia che si trovi in una condizione economica tale da non poter provvedere al soddisfacimento delle necessità primarie, quali l'acquisto di beni di prima necessità o la prestazione di servizi di prima necessità (acqua, luce, gas).

2. La concessione della prestazione sociale per l'integrazione al minimo vitale è vincolata, alla elaborazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) con il servizio sociale, cui il singolo e/o la famiglia aderiscono attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con la formale accettazione del progetto medesimo.

3. Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente... A tale modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ❖ se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
- ❖ documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo;
- ❖ «attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- ❖ «indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente. e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo quello così definito:
 - a) nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità,
 - b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti;
- ❖ altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- ❖ regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
- ❖ eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei versamenti;
- ❖ eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale di riferimento per area.

4. Per poter accedere alla prestazione sociale agevolata, l'ISEE del nucleo familiare mensile (ISEE nucleo familiare/12) non può essere uguale o superiore all' importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile del nucleo. Es a titolo esemplificativo:

n. component	Parametro nucleo	Minimo vitale mensile del nucleo
1	1	€ 501,89
2	1,57	€ 788,00
3	2,04	€ 1.024,00
4	2,46	€ 1.235,00
5	2,85	€ 1.430,00

5. Il parametro del nucleo è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
6. La soglia ISEE di ammissione alla prestazione sociale ed i criteri/quantificazione della prestazione possono essere modificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale.
7. In ogni caso, il versare del nucleo in una condizione economica di livello inferiore a quello di autosufficienza economica di cui al presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale che è responsabile del procedimento.
8. Il contributo mensile erogabile sarà dato dalla differenza tra il minimo vitale mensile del nucleo e l'ISEE mensile. Tale contributo non sarà mai superiore a 500,00 € mensili e non potrà mai essere erogato al nucleo un contributo annuo superiore a 4000,00 €, e, ad ogni modo, tenuto conto delle risorse disponibili.
9. Per situazioni eccezionali, di seguito riportate, l'accesso al minimo vitale può essere valutato non utilizzando l'ISEE, tenuto conto della difficoltà per il soggetto/nucleo di presentare tale attestazione, e contestualmente attivando la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno o del tutore:
- ❖ situazioni che versano in stato di cronicità per le quali non sia possibile esperire una qualsiasi forma di progettualità,
 - ❖ situazioni di necessità di tutela attestata in sede di UVMD.

In tale ipotesi potrà essere erogata la prestazione sociale di cui alla tabella soprariportata, tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e dei limiti di cui al comma 8 del presente articolo.

10. L'ufficio Servizi Sociali può disporre l'erogazione di contributi forfetari inferiori a quelli risultanti dal calcolo di cui al comma 8, in presenza di trattamenti economici non ricompresi nell'ISEE, in situazioni di cronicità e/o nelle situazioni per le quali si possa presumere l'esistenza di risorse non rilevabili e/o per le quali si renda necessario stimolare i soggetti interessati ad assumere e a portare a compimento gli impegni di cui al "Piano di assistenza individuale".

Art. 11

Contributo economico finalizzato o " una tantum "

1. Per contributo economico una tantum si intendono quelle erogazioni economiche per far fronte a situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, o soggetti deboli o volti comunque ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.
2. Costituisce un supporto una tantum di norma non ripetibile nell'arco dello stesso anno solare per lo stesso genere di spesa.
3. La concessione della prestazione sociale una-tantum è vincolata, salvo per i casi di cronicità, alla elaborazione di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), cui il singolo e/o la famiglia

aderiscono attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con la formale accettazione del progetto medesimo.

4. Per poter accedere all'intervento, il soggetto dovrà fare richiesta presentando apposito modulo predisposto dal settore competente. A tale modulo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ❖ se cittadino straniero, possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; tutti i componenti del nucleo preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito;
- ❖ documentazione attestante l'iscrizione al Centro per l'Impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e ritenuti in grado di assumere o: riassumere un ruolo lavorativo;
- ❖ attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- ❖ indicazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare (es. busta paga, disoccupazione, cassa integrazione etc); si precisa che concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche deve essere assunto quale nucleo quello così definito:
 - a) nucleo familiare composto da una 'o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità,
 - b) stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti;
- ❖ altri emolumenti percepiti a vario titolo, da altri Enti o soggetti;
- ❖ regolare contratto di locazione e documentazione attestante la regolarità o meno. dei pagamenti, se il richiedente è in locazione;
- ❖ eventuale contratto di mutuo e documentazione attestante la regolarità dei versamenti;
- ❖ eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale di riferimento per area.

5. L'ISEE del nucleo familiare mensile (ISEE nucleo familiare / 12) non può essere uguale o superiore all'importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento 12 rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile del nucleo (a titolo esemplificativo, vedi schema sottostante):

n. component	Parametro nucleo	Minimo vitale mensile del nucleo
1	1	€ 501,89
2	1,57	€ 788,00
3	2,04	€ 1.024,00
4	2,46	€ 1.235,00
5	2,85	€ 1.430,00

6. La soglia ISEE di ammissione alla prestazione sociale e i criteri/quantificazione della prestazione possono essere modificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale. In ogni caso, il versare del nucleo in una condizione ISEE di livello inferiore a quella prestabilita di cui al presente articolo non costituisce, in alcun caso, titolo per aver diritto a prestazioni sociali da parte del Comune ai sensi del presente regolamento, e pertanto lo stesso ha esclusiva valenza di mero indicatore di supporto per l'assistente sociale responsabile del procedimento.

7. Non è previsto il pagamento né il rimborso di tasse e/o tributi.

8. L'importo massimo erogabile a titolo di contributo "una tantum" (inteso come somma dei contributi eventualmente concessi per le diverse tipologie di spesa elencate) non potrà mai essere superiore a € 3.000,00 annui.

9. La prestazione sociale erogata non potrà comunque superare la spesa per cui la medesima è concessa, spesa, che dovrà essere adeguatamente documentata.

10. L'erogazione di tali prestazioni sociali è subordinato all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti più basso rispetto alla prestazione sociale che sarebbe stata erogata dal Comune. In tale ipotesi il Comune può intervenire erogando una prestazione sociale per la differenza.

Art. 12

Contributo economico straordinario

1. Il contributo economico "straordinario" è un intervento economico rivolto a persone o famiglie residenti che si trovino ad affrontare situazioni particolari che presentino accertabili caratteristiche di emergenza, urgenza e/o eccezionalità non procrastinabili e qualora l'ammontare della spesa imprevista comporti una diminuzione della condizione economica familiare tale da raggiungere la soglia del "Fabbisogno economico minimo" o un livello inferiore.

2. L'erogazione del contributo economico "straordinario" non è ripetibile più di una volta nell'arco di cinque anni in favore del medesimo soggetto beneficiario, inteso sia come persona singola sia come nucleo familiare. ‘

3. L'importo del contributo viene determinato, in relazione all'ammontare delle spese documentate per cui viene richiesto detto beneficio economico, alla situazione socio-economica del nucleo familiare rilevata dall'Ufficio Servizi Sociali e alle disponibilità delle risorse di bilancio.

4. Data l'eccezionalità di tale intervento, lo stesso viene concesso dalla Giunta Comunale, su motivata proposta dell'ufficio Servizi Sociali.

Art. 13

Motivi di esclusione e criteri ulteriori ed aggiuntivi

1. Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni di cui agli articoli 10,11 e 12 accanto all'ISEE, sono definiti criteri ulteriori di determinazione della condizione economica e/o della valutazione propedeutica all'erogazione della prestazione, inclusa documentazione attestante la sopravvenuta modifica della condizione socio-economica del nucleo familiare, quali:

- a) il nucleo, o la singola persona richiedente, sia proprietario di beni mobili registrati non classificabili quali strumenti di lavoro e che non siano essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- b) il nucleo, o la singola persona richiedente, sia proprietario o abbia la nuda proprietà al 100% o l'usufrutto, intero o parziale, di beni immobili (salvo l'alloggio di abitazione);
- c) possesso di depositi bancari o postali, di titoli di stato (BOT, CCT, etc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, etc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di prestazione sociale o che, se liquidati, consentano di fronteggiare la situazione. Nel caso in cui tali disponibilità finanziarie possano concorrere solo in parte alla risoluzione dello stato di bisogno, la prestazione sociale potrà essere erogata solo a seguito dell'esaurimento di tali disponibilità. Relativamente ai depositi bancari o postali non costituisce motivo di esclusione l'esistenza di deposito la cui giacenza sia di livello molto basso e giustificata dalle esigenze familiari (accredito pensioni, pagamento bollette, etc.), per un valore al di sotto di € 2.000,00;
- d) rifiuto, da parte del richiedente la prestazione sociale o di altro soggetto del nucleo, di proposte o soluzioni alternative all'intervento di assistenza economica che possano rappresentare una possibilità per superare o ridurre la condizione di disagio;
- e) il rifiuto, da parte dei soggetti interessati, di condividere con i Servizi Sociali il percorso di aiuto sociale e il mancato rispetto, da parte degli stessi soggetti, degli impegni assunti nell'ambito del "Piano di assistenza individualizzato ", con particolare riferimento a:
 - e1) rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
 - e2) cessazione volontaria di un'attività lavorativa in assenza di giustificato motivo;
 - e3) assunzione di comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
- f) il nucleo o la singola persona richiedente abbia violato gli impegni assunti con il progetto assistenziale individualizzato collegato ad un precedente intervento di prestazione sociale concordato con il servizio sociale;
- g) l'interessato non dia il proprio consenso al tentativo del servizio sociale di acquisire un coinvolgimento nel progetto assistenziale individualizzato, degli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c.;
- h) la somma richiesta debba essere destinata al pagamento di sanzioni;
- i) mancata presentazione della documentazione richiesta dal Servizio Sociale, senza giustificato motivo;.ISEE superiore alla soglia prevista per la concessione della prestazione sociale;

- j) il possesso da parte del nucleo familiare interessato di trattamenti economici non ricompresi nell'ISEE, anche di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, di valore complessivo superiore agli importi definiti nella sopra riportata tabella nella colonna " minimo vitale mensile del nucleo";
- k) ulteriori entrate del nucleo non documentate, ma autodichiarate dal soggetto richiedente la prestazione sociale (es. versamenti mensili in aiuto da parte di parenti, entrate pressoché costanti derivanti da lavoretti, etc.);

2. Qualora si verifichi almeno una delle fattispecie di cui alle lett. da a) a j) del precedente comma, non sarà erogata alcuna prestazione sociale (contributo economico).

3. Qualora si verifichi la fattispecie di cui alla lett. k), le entrate autodichiarate andranno aggiunte, dal responsabile del procedimento, all'ISEE mensile dichiarato, tenuto conto della scala di equivalenza del nucleo, al fine della determinazione dell'effettivo ISEE per il singolo, procedimento che si sta istruendo in relazione alla verifica del requisito d'accesso alla prestazione.

Art. 14

Ulteriore motivo di esclusione o revoca dalla prestazione per omesse o false dichiarazioni dei richiedenti

1. Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, l'amministrazione è tenuta ad adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, comunicazione motivata di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo.

2. L'amministrazione dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

3. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.

Art. 15

Servizi sociali di sostegno alla domiciliarità

1. Il Comune sostiene le politiche di contrasto ai processi di emarginazione finalizzate al mantenimento delle persone presso il proprio domicilio, promuovendo e mettendo in atto misure alternative al ricovero stabile in struttura residenziale.

2. Il Comune, anche d'intesa con la competente Azienda Unità Socio Sanitaria Locale, mette in atto un insieme di interventi e prestazioni complementari e integrativi rispetto all'assistenza fornita dalla rete familiare e solidaristica, erogati presso il domicilio di persone che si trovino a rischio di disagio, in parziale o totale non autosufficienza, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali e di contrastare processi di decadimento psicofisico e di emarginazione.

3. Tali servizi hanno la finalità di garantire un'adeguata qualità della vita e di sostenere il mantenimento e/o il recupero dell'autonomia nella gestione personale e familiare.

4. L'insieme dei servizi di sostegno alla domiciliarità è rivolto prevalentemente a nuclei familiari, ad anziani e a persone a rischio emarginazione, in stato di disagio sociale, di compromissione dell'autosufficienza, ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale, in quanto affette da gravi patologie e/o in condizioni di disabilità temporanea o permanente, residenti nel territorio comunale.

5. Possono beneficiare dei servizi di sostegno alla domiciliarità anche le persone temporaneamente presenti nel territorio del Comune, previa acquisizione di impegno all'assunzione del costo totale del servizio da parte del Comune di residenza.

Art. 16

Criteri di accesso al servizio e tipologia dei servizi di sostegno alla domiciliarità

1. La presa in carico del caso e l'accesso ai servizi di sostegno alla domiciliarità avviene nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) gravità della condizione di non autosufficienza della persona in stato di bisogno;
 - b) presenza di gravi patologie, che comportano carichi assistenziali difficilmente sostenibili per i familiari;
 - c) rischio di pregiudizio per uno o più componenti il nucleo familiare;
 - d) carenza di rete familiare;
 - e) isolamento sociale;
 - f) condizioni economiche disagiate.
2. Il sistema dei servizi di sostegno alla domiciliarità erogati dal Comune si concretizza negli interventi di seguito indicati:
 - a) Attività di segretariato sociale: consulenza e orientamento nella rete dei servizi e delle 16 risorse presenti nel territorio;
 - b) Messa a disposizione del servizio di assistenza domiciliare: aiuto alla persona nella cura di sé, della sua abitazione e nelle attività extradomestiche; sostegno del singolo e/o del nucleo familiare, finalizzato al mantenimento delle funzioni residue e alla rimozione dei fattori causa di isolamento sociale; supporto alla rete familiare anche al fine di prevenirne la deresponsabilizzazione; |
 - c) Messa a disposizione del servizio di telesoccorso e telecontrollo;
 - d) Messa a disposizione del servizio di accompagnamento sociale.
3. L'Amministrazione Comunale può attivare ulteriori prestazioni domiciliari integrative rispetto ai predetti servizi, sulla base della disponibilità delle risorse di bilancio.

ART. 17

Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)

1. Nei casi in cui sia necessario soddisfare esigenze complesse di cura, riferite a persone affette da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza, viene attivato un programma di assistenza domiciliare integrata di tipo sociale e sanitario (di seguito indicato come A.D.I.).

2. La procedura e le modalità per l'erogazione dell'A.D.I. vengono disciplinate dall'Accordo di programma stipulato tra Comune e ULSS e dal Protocollo d'intesa per le dimissioni protette, che costituiscono parte integrante del suddetto Piano Locale per la Domiciliarità. Detta procedura prevede la definizione di un progetto assistenziale da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale ' Distrettuale (di seguito indicata come U.V.M.D.), che individua gli interventi sia di tipo sanitario che di tipo sociale da erogare, le modalità di realizzazione e le verifiche dei risultati raggiunti.
3. La decisione assunta in sede di U.V.M.D. autorizza l'avvio dei servizi domiciliari nel rispetto dei criteri di erogazione delle prestazioni e dei vincoli delle risorse comunali di bilancio, così come previsto dagli accordi stilati tra gli Enti coinvolti (ULSS, Comune, ecc.).

ART. 18

Modalità di accesso e presa in carico

1. L'attivazione dei servizi domiciliari avviene tramite la presentazione di un'istanza da parte della persona interessata, di un suo familiare, del soggetto incaricato a curarne gli interessi e/o su segnalazione di un servizio territoriale o di un'autorità competente.
2. L'ufficio Servizi Sociali, acquisita l'istanza, procede all'avvio del servizio che si articola nelle seguenti fasi:
 - a) rilevazione del bisogno e valutazione delle condizioni di autonomia del soggetto destinatario del servizio e dell'adeguatezza della rete familiare, ove presente;
 - b) predisposizione di un "Piano di assistenza individualizzato", concordato con la persona e i suoi familiari, nel quale vengono individuati gli obiettivi, i servizi e le prestazioni da realizzare, le modalità e la durata degli interventi, le risorse della persona, della famiglia e del contesto sociale di appartenenza da attivare;
 - c) verifica periodica dell'adeguatezza del programma rispetto al bisogno e del raggiungimento degli obiettivi. i

Art. 19

Condizioni di accesso ai servizi di sostegno alla domiciliarità

1. L'attivazione dei servizi di sostegno alla domiciliarità di cui al presente Capo avviene, previa verifica da parte del Servizio Sociale Comunale, della presenza delle condizioni di seguito indicate:
 - a) accettazione, da parte della persona in stato di bisogno e dei suoi familiari, del programma assistenziale concordato, degli adeguamenti al "Piano: di assistenza individualizzato " che si rendano necessari e delle modalità di erogazione del servizio;
 - b) disponibilità dell'assistito e della sua famiglia a consentire l'accesso e il trattamento ai dati sensibili e a collaborare, ove necessario, con i servizi coinvolti per concordare interventi condivisi;
 - c) impegno della rete familiare, qualora presente, a collaborare con i servizi per l'attuazione del "Piano di assistenza individualizzato", assicurando al proprio congiunto un 'sostegno continuativo e ciò al fine di evitare situazioni di deresponsabilizzazione familiare;
 - d) disponibilità del soggetto assistito e della rete familiare a collaborare con gli operatori dei servizi per il pieno e corretto utilizzo, da parte degli stessi operatori, degli strumenti (di natura cartacea o telematica) predisposti per la registrazione degli interventi effettuati e della durata degli stessi.

2. Per casi particolari il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato a persone affette da patologie/disturbi psichiatrici e/o alcool correlati e/o derivanti da dipendenza tossicologica o analoga. Per questi casi l'attivazione del servizio avviene previa predisposizione di un programma concordato fra il Servizio Sanitario Specialistico di riferimento e il Servizio Sociale del Comune. In ogni caso l'attivazione del servizio di assistenza: domiciliare e la sua continuità saranno autorizzati dal Comune subordinatamente alla presenza continuativa del Servizio Sanitario che ha in carico la persona in stato di bisogno.
3. Il venir meno delle condizioni sopra descritte può comportare la sospensione e/o la disattivazione del servizio.

ART. 20

Condizioni economiche per la determinazione della compartecipazione alla spesa per i servizi di sostegno alla domiciliarità

1. Per i servizi di sostegno alla domiciliarità, per la cui erogazione è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che usufruiscono degli stessi, tale compartecipazione viene determinata in applicazione del DPCM 159/2013:
 - a) Viene valutata la situazione economica del nucleo familiare del destinatario dei servizi di sostegno alla domiciliarità, risultante dall'attestazione ISEE dell'assistito, così come previsto dal DPCM 159/2013, dando atto che i servizi in oggetto rientrano nelle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria di cui all'art. 1, lettera f) e all'art. 6 del DPCM 159/2013;
 - b) La certificazione ISEE deve essere, di norma, presentata all'atto di presentazione della domanda di accesso al servizio. Nei soli casi di urgenza, accertata a cura dell'ufficio Servizi Sociali, il servizio domiciliare potrà essere attivato anche in attesa della presentazione della certificazione ISEE, la quale dovrà essere prodotta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, pena l'applicazione della tariffa massima. 18 c) La certificazione ISEE deve essere annualmente aggiornata da parte dei soggetti che usufruiscono dei servizi domiciliari e/o di chi ne cura gli interessi, di norma entro il 30 giugno di ogni anno;
 - c) Per particolari situazioni di disagio, su valutazione e motivata proposta da parte dell'ufficio Servizi Sociali, il Responsabile di Settore può disporre eventuali variazioni o esenzioni dalla compartecipazione al costo dei servizi domiciliari di cui al presente Capo.

ART. 21

Servizio di assistenza domiciliare

1. Per il servizio di assistenza domiciliare, l'Amministrazione Comunale sostiene i costi del servizio erogato all'interessato esclusi i costi sanitari, prevedendo delle forme di contribuzione da parte dell'utente in ragione della situazione economica risultante dall'attestazione ISEE.
2. La determinazione della compartecipazione al costo del servizio viene stabilita in maniera proporzionale alla capacità economica del nucleo familiare di ciascun utente, specifica deliberazione di Giunta Comunale da approvarsi prima dell'approvazione del bilancio comunale. In caso di mancata determinazione delle specifiche fasce ISEE e delle relative percentuali di compartecipazione si intendono confermate quelle dell'anno precedente:

3. Il costo orario massimo di compartecipazione al servizio può variare da un massimo del 100% di copertura del costo orario del servizio fino all' esenzione totale. Non è richiesta alcuna compartecipazione all'utente la cui situazione economica, certificata dall'attestazione ISEE, risulti al di sotto del 50% dell' importo annuo della pensione minima INPS.
4. Viene comunque richiesta una compartecipazione pari al 30% del costo orario del servizio nel caso di sospensione improvvisa dell'intervento da parte dell'utente in assenza di giustificati motivi.

ART. 22

Servizio di telesoccorso e telecontrollo

Per il servizio di telecontrollo e telesoccorso, messo a disposizione dalla Regione del Veneto, non è richiesta alcuna compartecipazione economica agli utenti del servizio

CAPO V

INTERVENTI ECONOMICI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI SCOLASTICI.

ART. 23

Oggetto

1. Il Comune organizza ed eroga, mediante gestione diretta o delegata ad altri soggetti, i servizi scolastici

Per servizi scolastici si intendono:

- a) il servizio di trasporto comunale per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, site nel territorio del Comune di Mestrino;
- b) il servizio di mensa scolastica istituito presso i suddetti plessi scolastici;

3. Il Comune, qualora non disponga di proprie strutture per l'infanzia o queste siano insufficienti ai bisogni del territorio, potrà agevolare, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'utilizzo degli asili nido e/o scuole dell'infanzia gestiti da altri soggetti pubblici e/o privati in possesso di idonea autorizzazione e/o accreditamento ai sensi della vigente normativa in materia, stipulando eventuali appositi accordi/convenzioni con tali soggetti.

ART. 24

Interventi economici in favore di nuclei familiari particolarmente disagiati

Per particolari situazioni di nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali del Comune o ad altro Servizio Sociale specialistico - che versino in accertate condizioni di disagio socioeconomico valutate ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento - su motivata proposta dell'ufficio Servizi Sociali comunale, il Responsabile del Settore, può disporre l'erogazione di interventi economici, finalizzati al pagamento delle tariffe previste per i servizi scolastici di cui al soprariportato art. 23.

CAPO VI

AFFIDO FAMILIARE

ART. 25

Contributo per affido familiare

E' previsto un contributo economico a favore delle famiglie affidatarie che verrà calcolato ed erogato in base ai criteri stabiliti nelle linee guida del CASF (Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare) al quale il Comune fa riferimento.

CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 26

Procedure per l'attivazione delle "prestazioni sociali" e ambito di applicazione del presente Regolamento

1. I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire delle prestazioni sociali contemplati nel presente Regolamento (interventi economici, agevolazioni) sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di procedimenti amministrativi e di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso, ove previsto, all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni.
2. In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni previste dal presente Regolamento, su proposta motivate d'intervento da parte del Servizio Sociale, la Giunta comunale disporrà in merito all'eventuale erogazione della prestazione sociale.
3. Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le prestazioni sociali la cui istruttoria e/o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e/o regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

ART. 27
Accertamenti d'ufficio

1. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dai soggetti richiedenti le prestazioni sociali di cui al presente Regolamento possono essere sottoposti a controlli, in ogni fase del procedimento, da parte del Comune. Di tale facoltà è reso edotto il singolo soggetto richiedente in sede di presentazione della stessa istanza.
2. I controlli possono comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a) eventuali ricerche catastali sulle proprietà di tutti i componenti il nucleo familiare interessato;
 - b) eventuali altre ricerche presso enti pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S., ecc.), secondo le modalità previste per legge;
 - c) eventuali verifiche e/o accertamenti presso l'abitazione per la valutazione relativa al tenore di vita;
 - d) eventuali verifiche relative alla situazione economica e lavorativa dei beneficiari degli interventi economici di cui al presente Regolamento in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e altri soggetti all'uopo preposti.

ART. 28
Parenti obbligati

Il settore comunale competente informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 c.c.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

ART. 29

Sospensione e revoca delle “prestazioni sociali” e azioni di rivalsa per il recupero dei benefici percepiti indebitamente.

1. Il Responsabile del Servizio e la Giunta Comunale (esclusivamente per gli interventi di cui al presente Regolamento di competenza di quest'ultima), su motivata proposta da parte dell'ufficio Servizi Sociali, può disporre la sospensione, la revoca e/o la disattivazione delle prestazioni sociali concesse, in attuazione del presente Regolamento nei casi di:
 - a) perdita dei requisiti per l'ammissione al beneficio e/o al servizio, anche a seguito della verifica in sede di controlli d'ufficio;
 - b) raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma d'intervento;
 - c) rifiuto, da parte dei soggetti beneficiari, a rispettare quanto previsto nel “Piano individualizzato di assistenza”, previamente concordato con gli stessi;
 - d) sottoscrizione di false dichiarazioni al fine dell'ottenimento della prestazione sociale;
 - e) rinuncia scritta da parte dei soggetti richiedenti e/o beneficiari della prestazione sociale;
 - f) decesso del beneficiario;
 - g) cambiamento delle modalità di assistenza (ad esempio per i servizi di sostegno alla domiciliarità, ricovero definitivo in struttura residenziale, ecc...);
 - h) trasferimento in altro comune, salvo i casi in cui ciò sia dovuto al ricovero in struttura residenziale a ciclo continuativo così come previsto dall'art. 6 della L. 328/2000.
2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'ufficio Servizi Sociali contatta il beneficiario (e/o chi ne cura i relativi interessi) della prestazione sociale per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
3. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Comune provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio e/o la revoca del servizio erogato, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvede, altresì, alla comminazione delle sanzioni previste per legge e al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.
4. I componenti il nucleo familiare per il quale sia stata accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione non possono più ottenere gli interventi economici di cui al presente Regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento.
5. Il Responsabile di Settore, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncia il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 30

Norme finalizzate ad assicurare gli equilibri di bilancio

Se il responsabile del procedimento competente, in relazione a determinati servizi, ha la percezione che le entrate derivanti dall'applicazione dell'ISEE non garantiscano gli equilibri del bilancio di previsione dell'anno corrente, proporrà al Responsabile di area di riferimento l'ipotesi di modifica dei requisiti di accesso, dei criteri di erogazione e/o delle tariffe da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale. Si avrà cura che i nuovi requisiti di accesso, i nuovi criteri di erogazione e le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, assicurino un'erogazione di spesa o un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio dell'anno.

ART. 31

Trattamento dei dati personali

1. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti gli interventi e i servizi oggetto del presente Regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione agli interventi previsti dal presente Regolamento. Oltre che a tale scopo, i dati sono trattati eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. I dati concernenti l'erogazione di "prestazioni sociali agevolate" vengono inoltre inseriti Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate di cui al D.M. 8 marzo 2013, al D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014 e s.m.i.

ART. 32

Obblighi di legge

1. L'Ente provvede ad assolvere gli obblighi previsti dalla normativa in materia di erogazione di "prestazioni sociali" e, in particolare, quelli di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

ART. 33

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 34

Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore del Regolamento

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia incompatibili con il presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.